

Legge n. 23 dell'11 gennaio 1996
Norme sull'edilizia scolastica
(G.U. 19 gennaio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana la seguente legge

Art. 1 – Finalità

1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico.

Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:

* a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;

* b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;

* c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene;

* d) l'adeguamento delle strutture edilizie della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;

* e) un'equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;

* f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;

* g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

Art. 2 – Interventi da realizzare

1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:

* a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire ad uso scolastico, in particolare al fine da eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;

* b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

* c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;

* d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.

3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonché le eventuali indagini.

4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione sono ammessi al finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alla biblioteche scolastiche.

Art. 3 - Competenze degli enti locali.

1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. i, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

* a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

* b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme per la sicurezza e

sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali, ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tale fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4 - Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo, il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire duecentoventicinque miliardi.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani di attuazione, predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali, sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio, suddividendole per annualità, e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art. 6, approvano e trasmettono al ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali competente per i singoli interventi. Entro la stesa data le regioni approvano i piani

annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali.

Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi bollettini ufficiali.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo, le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi, 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente.

Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del governo.

Art. 5 – Norme tecniche

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, il ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alle specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.

3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

Art. 6 - Osservatorio per l'edilizia scolastica

1. E' istituito presso il ministero della pubblica istruzione l'osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

2. L'osservatorio è presieduto dal ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del ministero della pubblica istruzione.

3. I competenti uffici e servizi statistico e informativo operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'art. 5, comma 1, opera

presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino a un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1, e di due unità per l'attività ordinaria.

Art. 7 – Anagrafe dell'edilizia scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentito l'osservatorio per l'edilizia scolastica.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, in base agli indirizzi definiti dall'osservatorio per l'edilizia scolastica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire venti miliardi per il 1995 e di lire duecento milioni annui a decorrere dal 1996.

Art. 8 – Trasferimento e utilizzazione degli immobili

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, sono trasferiti in uso gratuito ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.

3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'art. 3.

4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti a interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, con riferimento alle diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra province e comuni aventi a oggetto i suddetti immobili. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel quadro delle indicazioni prospettate.

5. Le province subentrano a tutti gli effetti nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore degli studi.

8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, può essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà con equivalenti caratteristiche.

9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 4.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni, qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della provincia o dello Stato.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 – Trasferimento degli oneri

1. Il trasferimento degli oneri dell'ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'art. 3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alla province ai sensi dell'art. 3, previa

individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentì l'ANCI e l'UPI.

3. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinario, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, delle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3, si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.

Art. 10 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, comma 1, pari a lire trentasette miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, pari a lire venti miliardi per il 1995 e a lire duecento milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11 - Norme integrative regionali

1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della

presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'art. 5, comma 2, devono fra l'altro:

* a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione, con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

* b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

* c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

4. In attesa dell'emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti ai sensi della presente legge per interventi relativi all'edilizia scolastica sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Il ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il ministro dell'interno, sentite l'ANCI e l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (UNCHEM), definisce con proprio decreto lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le attività scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.

2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di competenza.

4. Gli artt. 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4 del T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 5, il decreto del ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.